

**COMUNE DI MAGLIONE**

10030 - piazza XX Settembre, 4 - ☎ 0161 400123

✉ info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA nr. 7-2026 del 20.7.2026** - protocollo generale nr. 1922/2026

Oggetto: **interruzione temporanea della circolazione stradale per lavori urgenti su tutta l'area ex mercatale**
- dalle ore 7 alle ore 20 di mercoledì 22 luglio 2026

IL SINDACO

PREMESSO che la società a r.l. *Pepa tetti*, con sede legale in Moncrivello VC, è incaricata di eseguire trattamenti specifici su manufatti in amianto ubicati presso l'ex area mercatale con accesso da via Cavour e da via Borgo d'Ale, per la data di mercoledì 22 luglio 2026;

RITENUTO che tale provvedimento rientri nei casi previsti a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza per la circolazione stradale;

VALUTATO di dover procedere alla modifica temporanea della disciplina della circolazione al fine di consentire l'esecuzione dei lavori garantendo sicurezza sia agli utenti della strada sia agli addetti ai lavori;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTA la L. 27.3.1992, n. 257;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

dalle ore 7 alle ore 20 di mercoledì 22 luglio 2026 l'istituzione del divieto di transito e di sosta su tutta l'area ex mercatale, ricomprendendo i due accessi da via Cigliano e l'accesso da via Borgo d'Ale, con l'eccezione dei veicoli dell'impresa esecutrice indicata in prefata e di quelli ricompresi all'art. 177 del *Codice della strada*;

DEMANDA

all'impresa esecutrice dei lavori di provvedere:

- al posizionamento dei necessari preavvisi e rammenta che è responsabile per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta, dalla mancata o carente manutenzione, nonché dal non corretto ripristino della sede stradale a conclusione delle opere;
- in caso di necessità alla viabilità stradale per mezzo di movieri e/o con mezzi luminosi e cartellonistica stradale di cantiere a norma dell'art. 21 del D. lgs. D. lgs. 30.4.1992, n. 285, dell'art. 30 del *Regolamento di esecuzione del codice della strada*, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10.7.2002, *Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo*, del Decreto interministeriale 3.3.2013, *Criteri generali di sicurezza relativi alla procedura di revisione, sistemazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*.

AVVERTE

l'impresa esecutrice dei lavori che:

- la normale viabilità dovrà essere ripristinata al termine dei lavori, verificate tutte le condizioni di sicurezza;
- deve provvedere all'installazione e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica necessaria per la limitazione del traffico e per la segnalazione del cantiere, ovvero di adempiere a tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale senza escludere agli altri obblighi previsti dal *Codice della strada*. In particolare, la zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata da apposita segnaletica provvisoria verticale con segnalamento del cantiere e indicazione di percorsi alternativi, in conformità alle prescrizioni normative;
- dovrà agire al fine di causare il minor disagio possibile agli utenti della strada e dovrà garantire adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a persone o cose sollevando questo comune di Maglione da responsabilità in merito;

**COMUNE DI MAGLIONE**

10030 - piazza XX Settembre, 4 - ☎ 0161 400123

✉ info@comune.maglione.to.it**COMUNICA**

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE CHE

- a) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle attività, in osservanza ai precetti del *Codice della strada* (Cds);
- b) i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- c) la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Maglione e ai Carabinieri di Borgomasino;

INFORMA

- 1) che il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- 2) per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio>

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> e sui luoghi d'interesse;

Maglione, 20 luglio 2026



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39